

Le lacune dei bilanci sui debiti da leasing

La legge dovrebbe essere cambiata per iscrivere i beni nello stato patrimoniale

Franco Roscini Vitali

La sentenza della Corte Ue nella causa C-201/18 (si veda l'altro articolo) evidenzia l'anomalia della rilevazione dei beni in leasing prevista dal Codice civile che ne prescrive la contabilizzazione nella nota integrativa dell'utilizzatore e non nello stato patrimoniale.

Il problema è la mancata iscrizione nel passivo dei debiti relativi ai canoni

residui: è vero che queste informazioni si trovano nella nota integrativa, ma il lettore deve ricostruire l'indebitamento in via extracontabile. L'anomalia di tale contabilizzazione è evidente con riferimento al lease back. In queste operazioni il bene resta nella disponibilità dell'utilizzatore che lo cede alla società di leasing per ottenere risorse e contestualmente lo riprende in locazione finanziaria; inoltre, contabilizza la plusvalenza derivante dalla cessione, ripartendola sulla durata della locazione.

Proprio il trattamento contabile della plusvalenza da lease back è stato oggetto in passato di comportamenti non sempre rispettosi dei principi contabili

nazionali, che anticipavano la norma di legge. La legge 124/2017 definisce leasing finanziario il contratto con il quale l'utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto alla scadenza di acquistarsela proprietà a un prezzo prestabilito. È precisato che l'utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene.

Il legislatore dovrebbe rivedere le norme in materia di redazione del bilancio, prevedendo l'iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell'utilizzatore il quale assume i rischi de-

rivanti dall'utilizzo del bene.

I principi contabili nazionali non possono derogare alle norme di legge, che restano a monte degli stessi: è il legislatore che deve rivedere una norma ormai superata.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge sulla crisi d'impresa, che enfatizza anche il problema dell'indebitamento, è anomalo che questo debba essere ricostruito extracontabilmente, sommando i debiti iscritti nello stato patrimoniale con quanto esposto nella nota integrativa. Il legislatore del decreto 139/15 si è preoccupato di introdurre nel Codice civile l'attualizzazione dei debiti (e crediti). Pertanto oggi possia-

mo leggere nello stato patrimoniale «debiti attualizzati», ma non troviamo i debiti riferiti ai leasing.

Infine, il Dlgs 118/2011 prevede, per gli enti locali, l'iscrizione, nelle immobilizzazioni, anche dei beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con patto di riservato dominio, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci in modo da evidenziare che si tratta di beni non ancora di proprietà dell'ente.